

COMUNICATO UFFICIALE	NUMERO: 184
Protocollo n. 1293 del 10 giugno 2019	ANNO SPORTIVO: 2018/2019
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	
	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	
DECISIONE N.1 /2019 CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO	
ABSTRACT	
DECISIONE N.1/2019 in merito al reclamo GSN pubblicato nel C.U. n. 164 del 21/05/20	presentato dalla ASD HC Roma avverso il provvedimento del 019
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Segreteria Corte Federale di Appello in 1 06/83751103	funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Lia Sterlini
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	
Segretario Generale – Francesca Vici	





## CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO DECISIONE N. 1/2019

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Hockey, composta dai Signori:

- Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)
- Avv. Roberto Catucci (componente effettivo)
- Avv. Tommaso Pallavicini (componente supplente)
- Avv. Achille Reali (componente effettivo)
- Avv. Ersilia Sibilio (componente effettivo)

All'esito della Camera di Consiglio del 31 maggio 2019, previa lettura del dispositivo, ha reso la seguente decisione.

## Svolgimento del giudizio

Con reclamo presentato in data 23.05.2019 pervenuto via pec in pari data, prot. R-1150, la ASD Hockey Club Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Vincenzo Corso, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicato nel C.U. n. 164 del 21.05.2019, con il quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al giocatore e tesserato Mattia Pretti, per avere il medesimo a fine gara lanciato il bastone con forza verso la sedia degli espulsi cagionandone la rottura e per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dei Direttori di gara.

L'ASD Hockey Club Roma formulava nel reclamo anche la richiesta di sospensiva del provvedimento sanzionatorio, sulla quale questa Corte si pronunciava, accogliendola, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2019, durante la quale veniva ascoltato telefonicamente uno degli Arbitri della gara *de qua*, Sig. Cosmin Vulturescu.

Il provvedimento di accoglimento della sospensiva unitamente alla fissazione della udienza di discussione al 31 maggio 2019, veniva comunicato alla parte istante ed all'Ufficio del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 90, comma 2, Regolamento di Giustizia in base al quale il Procuratore Federale agisce per assicurare la piena osservanza dell'ordinamento sportivo.

All'udienza del 31 maggio 2019 partecipava il dott. Vincenzo Corso, I.r.p.t. della Associazione reclamante, e l'avv. Andrea Manes, suo rappresentante, il quale illustrava le ragioni del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Interveniva, altresì, il dott. Corso insistendo nelle





richieste dell'Associazione e stigmatizzando la criticità rappresentata dalla mancanza di terzietà

del Delegato Tecnico di Campo.

Dopo ampia discussione La Corte Sportiva d'Appello accoglieva il reclamo e dava lettura del

dispositivo, riservandosi sul deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento di

Giustizia FIH.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ASD Hockey Club Roma lamentava violazione e falsa applicazione dell'art.

22 "Delegato Tecnico di Campo" del Regolamento Comitato Ufficiali di Gara della FIH per aver il

DTC indicato unilateralmente presunti comportamenti tenutisi all'interno del recinto di gioco, al

termine della gara, sanzionabili esclusivamente da parte degli Arbitri in quanto unici Giudici

legittimati ad assumere provvedimenti immediati, ovvero legittimati a recepire eventuali

osservazioni da parte del Delegato tecnico di Campo.

Con il secondo motivo la reclamante lamentava violazione e falsa applicazione dell'iter

formativo del verbale di gara e del suo allegato per aver compilato lo stesso con osservazioni

postume, dopo l'avvenuta sottoscrizione da parte degli arbitri, circostanza questa

incontrovertibile e acclarata non avendo gli arbitri provveduto a sanzionare nell'immediatezza

tale presunto comportamento tenuto all'interno del recinto di gioco.

Con il terzo motivo la reclamante lamentava la violazione e falsa applicazione di norme

regolamentari da parte del Giudice Sportivo Nazionale per aver preso il provvedimento

reclamato in mancanza di recepimento e successiva attività sanzionatoria da parte degli Arbitri

preposto all'irrogazione durante lo svolgimento della gara e comunque per fatti avvenuti

all'interno del recinto di gioco.

In subordine la ASD Hockey Club Roma contestava la pena inflitta perché eccessiva sulla base

che i fatti per come riportati non erano accaduti.

I motivi del reclamo vengono trattati congiuntamente.





Le norme richiamate da questo Collegio e poste alla base della presente decisione sono gli artt. 51, 54 Regolamento Gare e Campionati nonchè l'art. 22, comma 2 lett. d), Regolamento

Comitato Ufficiali di Gara della FIH.

Orbene, l'art. 22 lett. d) statuisce che il DTC "controlla il comportamento dei tesserati presenti

nel recinto di gioco, e chiede l'intervento dell'Arbitro nel caso di comportamenti inopportuni".

Nel caso di specie il DTC provvedeva a compilare la voce "annotazioni varie" allegate al Referto

arbitrale con la descrizione dell'episodio dallo stesso rilevato e consistente nel fatto che il Pretti

avrebbe inferto un colpo violento ad una sedia, cagionandone la rottura, ed avendo

pronunciato frasi ingiuriose nei confronti degli arbitri.

Viceversa nello spazio dedicato alle "annotazione varie" destinato agli arbitri, non veniva

riportato alcunché.

Pertanto, questa Corte, in considerazione delle censure mosse nel reclamo, provvedeva a

contattare telefonicamente uno dei due arbitri della gara il quale evidenziava che quanto

riportato nel referto, che gli veniva letto, non era stato in alcun modo dagli Arbitri percepito e

quindi per tale motivo gli stessi non avevano inteso confermare il contenuto delle annotazioni

del DTC relative all'episodio avvenuto al termine della gara.

Alla luce di quanto emerso nel merito ed in osseguio a quanto stabilito dall'art. 22, comma 2,

lett. d) del Regolamento Comitato Ufficiali di Gara, questa Corte accoglieva il reclamo come

proposto.

La scrivente Corte, in ogni caso, ritiene auspicabile un intervento normativo che armonizzi i

contenuti del Regolamento Gare e Campionati con quello Comitato Ufficiali di Gara (entrato in

vigore già dal 26 Febbraio 2019), con specifico riferimento alle norme relative alla figura del

DTC ed alle funzioni allo stesso attribuite.

P.Q.M.

- Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH, accoglie il reclamo presentato dall'ASD

Hockey Club Roma e procede all'annullamento della decisione resa in data 21 maggio 2019 dal

Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 164 a.s. 2018/2019) in merito alle tre giornate di squalifica





al giocatore Pretti Mattia e conseguentemente dispone la restituzione, alla Società reclamante, del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 31 maggio-10 giugno 2019 Letto, firmato e sottoscritto Il Presidente:

Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Tommaso Pallavicini (supplente)

Per la pubblicazione Roma, 10 giugno 2019

> Il Segretario Generale Francesca Vici

